

**ART. 2086 C.C. – ADEGUATI ASSETTI ORGANIZZATIVI:
LA GIURISPRUDENZA CONDANNA.
IL RISCHIO PER LA VOSTRA IMPRESA È REALE E IMMEDIATO.**

Spett.le Imprenditore,

Negli ultimi anni i Tribunali italiani — dalla Cassazione ai Tribunali specializzati in materia d'impresa di Milano, Roma, Torino, Venezia, Catania e Siracusa — hanno emesso **condanne concrete e significative** a carico di amministratori, sindaci, revisori e consulenti per la mancata adozione degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dall'**art. 2086, comma 2, del Codice Civile**.

Non si tratta più di episodi isolati o di casi limite: **si tratta di un orientamento giurisprudenziale consolidato che riguarda imprese di ogni dimensione, operanti in tutti i settori**. Vi invitiamo a leggere con attenzione questa circolare: potrebbe riguardare direttamente la vostra impresa.

CHE COSA PRESCRIVE L'ART. 2086 C.C.

Dal 2019, la riforma societaria ha introdotto un obbligo stringente per ogni imprenditore:

L'imprenditore ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

— Art. 2086, comma 2, c.c.

In termini pratici, questo significa che ogni società deve disporre di:

- Procedure di monitoraggio finanziario e controllo di gestione
- Strumenti di rilevazione dei segnali di crisi (flussi di cassa, scadenziari, margini)
- Reportistica periodica che consenta all'organo amministrativo di decidere con informazioni adeguate
- Un sistema capace di rilevare la perdita della continuità aziendale prima che sia troppo tardi

LA GIURISPRUDENZA: 12 PRONUNCE, UN MESSAGGIO CHIARO

Di seguito le principali sentenze che hanno sancito la responsabilità personale dei soggetti coinvolti. Il quadro che emerge è inequivocabile.

N°	Organo Giudicante	Anno	Esito e Soggetto Condannato
1	Corte di Cassazione, Sez. I Civ. – Ord. n. 2172	2023	Amministratori condannati per mala gestio: omessa adozione di cautele organizzative in operazione straordinaria. Superamento della Business Judgment Rule.
2	Tribunale di Milano – Caso "Artoni" (Sindaci)	2019	Collegio sindacale condannato per mancata vigilanza sull'assetto organizzativo. I sindaci sono garanti dell'early warning, non semplici controllori del bilancio.
3	Tribunale di Cagliari – Decreto	2022	Consulenti esterni (commercialisti) condannati in solido. Chi fornisce assetti contabili "ciechi" o piani privi di stress test risponde del danno.
4	Tribunale di Milano – Caso "Artoni" (Amm.ri)	2019	Amministratori condannati per mantenimento di organizzazione "cieca". Il danno nasce non da singoli atti, ma dal sistema informativo assente.
5	Tribunale di Roma – Sent. n. 14944	2023	Amministratore unico condannato al risarcimento integrale, inclusi i danni futuri ("subendi"). Qualificata "mala gestio organizzativa".
6	Tribunale di Siracusa – Sent. n. 1687	2022	Rigettata la composizione negoziata per insolvenza irreversibile: chi non ha assetti arriva tardi e perde accesso agli strumenti stragiudiziali.
7	Tribunale di Torino – Sent. n. 1993	2024	Amministratore condannato personalmente. Il disordine contabile non è una scusante: è la fonte principale della responsabilità.
8	Tribunale di Catania – Decreto	2023	Revoca cautelare dell'organo amministrativo e nomina di amministratore giudiziario per persistente omissione strutturale degli assetti.
9	Tribunale di Venezia – Ordinanza	2025	Ispezione giudiziaria su gruppo d'impresе: assenza di reporting infragruppo qualificata come violazione dei doveri di corretta gestione.
10	Tribunale di Milano – Ordinanza	2025	Revoca immediata e nomina amministratore giudiziario per società con fatturato >5 mln €. Assetti proporzionali alla dimensione.

N°	Organo Giudicante	Anno	Esito e Soggetto Condannato
11	Tribunale di Milano – Decreto	2019	Revoca per anarchia documentale e stime patrimoniali gonfiate. La gestione senza libri sociali è considerata illegittima di per sé.
12	Corte di Cassazione – Ord. n. 21626	2021	Senza assetti organizzativi l'impresa è "non-impresa": i costi diventano indeducibili per assenza di inerenza. Rischio fiscale immediato.

COSA SIGNIFICA PER LA VOSTRA AZIENDA

Dalla lettura di queste pronunce emergono quattro rischi concreti e immediati per ogni imprenditore:

⚠ RESPONSABILITÀ PERSONALE L'amministratore risponde con il proprio patrimonio personale per i danni causati dall'assenza di assetti, anche per le perdite già maturate prima della sua nomina.	⚠ REVOCA IMMEDIATA DELL'ORGANO Il Tribunale può nominare un amministratore giudiziario, sottraendo all'imprenditore il controllo della propria azienda, senza attendere il fallimento.
⚠ RISCHIO FISCALE IMMEDIATO La Cassazione ha stabilito che senza assetti i costi aziendali possono diventare indeducibili. Il rischio di accertamento non richiede il fallimento: basta un controllo.	⚠ PERDITA DEGLI STRUMENTI DI TUTELA Chi arriva in crisi senza assetti perde l'accesso alla composizione negoziata e agli strumenti di risanamento stragiudiziale, restando esposto alle sole procedure concorsuali.

NON SONO CASI ISOLATI: SONO LA NORMA

Tredici anni fa queste problematiche riguardavano solo le grandi imprese sotto procedura. **Oggi il quadro è radicalmente cambiato.**

- Le sentenze riguardano S.r.l. con volumi d'affari di pochi milioni di euro
- I Tribunali non aspettano il fallimento: intervengono in via preventiva con ispezioni e revoche cautelari
- La responsabilità si estende ai sindaci, ai revisori e — fatto nuovo e rivoluzionario — ai consulenti esterni come i commercialisti
- Il criterio è proporzionale: più grande è l'impresa, più stringente è il requisito organizzativo
- Anche l'impresa "in bonis" (che non è in crisi) è obbligata ad avere assetti adeguati, per preservare il valore e prevenire il dissesto

La domanda non è più "se" i Tribunali condannano per l'assenza di assetti, ma **"quando" si arriverà a controllare la vostra impresa.** La diligenza professionale impone di agire prima, non dopo.

L'APPROCCIO DELLO STUDIO NONELLI: DALLA CONFORMITÀ ALLA PROSPERITÀ

Lo Studio Nonelli affianca gli imprenditori con un approccio che va oltre la semplice messa in conformità. Attraverso il **Triangolo della Crescita** — metodo proprietario depositato alla SIAE — non ci limitiamo ad aiutarvi a uscire dalle situazioni a rischio: vi accompagniamo in un percorso strutturato di **crescita sostenibile, performance strategica e continuità aziendale certificata**.

RICHIEDETE UN'ANALISI DELLA VOSTRA SITUAZIONE

Contattateci per un incontro riservato: valuteremo insieme lo stato degli assetti organizzativi della vostra impresa e vi illustreremo le azioni prioritarie da intraprendere.

Lo Studio Nonelli è al vostro fianco — per proteggere l'impresa oggi e farla prosperare domani.

Con i nostri più cordiali saluti,

Dott. Cristiano Nonelli

Studio Nonelli – Consulenza per la Prosperità dell'Impresa

Nota: La presente circolare ha carattere informativo e non costituisce parere legale. Per una valutazione personalizzata della vostra situazione, vi invitiamo a contattare direttamente lo Studio.